



## Provincia di Modena

Area Amministrativa  
Personale e Sistemi informativi e telematica  
Contabilità del personale e Selezioni

### Determinazione numero 990 del 14/06/2023

#### **OGGETTO: COSTITUZIONE FONDO EX-ART. 79 DEL CCNL 16/11/2022 - ANNO 2023.**

Il Dirigente GUIZZARDI RAFFAELE

In data 16 novembre 2022 è stato sottoscritto il CCNL del Comparto delle Funzioni locali del triennio 2019/2021.

All'art. 79 comma 7 del suddetto CCNL è previsto che la disciplina relativa al fondo per il trattamento accessorio sia applicabile solo dal 1° gennaio 2023 e che pertanto sia necessario applicare detta implementazione del fondo con decorrenza dall'anno corrente, tenendo conto della previsione contenuta nell'art. 79 c. 5 che a sua volta prevede la possibilità di implementare le risorse di cui al comma 1 lett. b) nonché quelle previste al comma 3 del medesimo articolo rispettivamente in termini retroattivi dal 1/1/2021 e dal 1/1/2022.

L'art. 79 del CCNL 16/11/2022 contiene conferma di quanto già previsto dal CCNL 21/5/2018 rispetto al fatto che la parte stabile del fondo risorse decentrate è costituita:

- dall'unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili relative all'anno 2017 (art 31, c.2 CCNL 2004), come certificate dal collegio dei revisori, comprese quelle dello specifico Fondo delle progressioni economiche e le risorse che hanno finanziato le quote di indennità di comparto, come previsto dall'art. 67, c. 1, del CCNL 21 maggio 2018;
- dagli incrementi stabili degli importi indicati al comma 2, lett. a)-g) del medesimo art. 67 e dai nuovi importi indicati al comma 1, lett. b) e d) e al comma 1-bis dell'art. 79;
- dalle risorse stanziare dagli enti in caso di incremento stabile della consistenza di personale, in coerenza con il piano dei fabbisogni, al fine di sostenere gli oneri dei maggiori trattamenti economici del personale;

Preso atto, pertanto, che a decorrere dall'anno 2018, il "Fondo risorse decentrate", è costituito da un unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili, indicate dall'art. 31, comma 2, del CCNL del 22.1.2004, relative all'anno 2017, come certificate dal collegio dei revisori, pari ad euro 1.133.917,00 che devono essere ridotte a seguito del trasferimento di funzioni e di personale all'agenzia regionale per il lavoro che si è ultimata nell'anno 2018.

Le risorse di cui al precedente periodo confluivano nell'unico importo consolidato al netto di quelle che gli enti hanno destinato, nel medesimo anno, a carico del Fondo, alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative.

Il CCNL 21/5/2018 all'art. 67 comma 1 prevede che le risorse sopra individuate debbano essere decurtate degli importi che gli enti hanno destinato, al medesimo anno, a carico del fondo, alla retribuzione di posizione e risultato delle posizioni organizzative.

Con riferimento alla previsione di cui all'art. 67 c. 2 del CCNL 21/5/2018 per l'anno 2018 si quantifica in euro 7.700,00 l'importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime di cui all'art. 64

del medesimo CCNL riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi riconosciuti alle posizioni iniziali. Si dà atto che tale incremento ai sensi di quanto contenuto nella dichiarazione congiunta n. 5 del CCNL 21/5/2018 non è soggetta ai limiti di crescita dei fondi previsti dall'art. 22 del D.LGS. 75/2017.

Preso atto altresì che:

- ai sensi dell'art. 79, comma 1-bis, del CCNL 16.11.2022, a decorrere dalla data di entrata in vigore del nuovo sistema di classificazione professionale (dal 1.4.2023) nella parte stabile del fondo risorse decentrate confluisce la quota di risorse, già a carico del bilancio, corrispondente alle differenze stipendiali tra B3 e B1 e tra D3 e D1, tenendo conto nel calcolo della percentuale di part time del personale dovendo garantire la neutralità finanziaria dell'operazione, che per la Provincia di Modena è pari ad € 56.849,98 come da allegato alla presente;

- ai sensi dell'art. 79 c. 1 lett. b) la quota relativa al personale in servizio al 31.12.2018 è pari ad euro 18.336,50 corrispondente a euro 84,50 per unità (n. 217 dipendenti) e che tale somma viene prevista anche con riferimento agli anni 2021 e 2022 (come risorse variabili).

- ai sensi dell'art. 67 c. 2 lett. c del CCNL 21/5/2018, come confermato dall'art. 79 c. 1 lett. a) del CCNL 16/11/2022 viene incrementato di euro 2.717,95 il valore riferito alla retribuzione individuale di anzianità del personale cessato nel corso dell'anno 2022 che pertanto da euro 2.410,00 diviene di euro 5.127,95.

- ai sensi di quanto previsto dall'art. 79 c. 3 del CCNL 16/11/2022 ed in attuazione del comma 604 della L. 234/2021 vengono destinate alla parte variabile del fondo delle risorse decentrate, risorse pari all'0,22% del monte salari dell'anno 2018 che ammonta ad euro 6.588.166,00 che su base annua ammonta complessivamente ad euro 14.493,97 che suddiviso proporzionalmente tra fondo del comparto e fondo delle posizioni organizzative è suddiviso rispettivamente in euro 12.993,91 e in euro 1.500,06 e pertanto con riferimento agli anni 2022 e 2023 cumulativamente intesi l'importo ammonta per il fondo dell'anno 2023 ad euro 28.987,93 di cui euro 25.987,81 relative al fondo del comparto ed euro 3.000,12 relative al fondo per le posizioni organizzative.

- ai sensi di quanto previsto dall'art. 79 c. 1 lett. d) del CCNL 16/11/2022 in relazione ai cd. differenziali di sviluppo a seguito degli incrementi contrattuali differenziati in relazione alle posizioni economiche successive alla prima con riferimento a quanto acquisito al 1° gennaio 2021 pari ad euro 13.385,45.

L'art. 23 comma 2 del D. Lgs. n. 75 del 25/05/2017 prevede che nelle more della definizione del contratto collettivo nazionale di lavoro, al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, assicurando al contempo l'invarianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato. Per gli enti locali che non hanno potuto destinare nell'anno 2016 risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa a causa del mancato rispetto del patto di stabilità interno del 2015, l'ammontare complessivo delle risorse di cui al primo periodo del presente comma non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015, ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio nell'anno 2016.

In relazione al fatto che la Provincia di Modena non ha rispettato il patto di stabilità 2015, si è preso come riferimento per l'anno 2017, il fondo dell'anno 2015 ridotto proporzionalmente rispetto alle cessazioni. Per la costituzione del fondo 2017 viceversa per la parte fissa del fondo ammonta per le considerazioni sopra avanzate a quanto previsto nell'anno 2016.

L'importo unico consolidato per effetto del trasferimento del personale dei Centri per l'impiego ai sensi di quanto previsto dall'art. 1 commi da 793 a 800 della legge n. 205/2017 dovrà essere decurtato degli importi necessari a sostenere a regime gli oneri per il trattamento economico

del personale trasferito e pertanto per quota parte relativamente all'anno 2018 in relazione al fatto che il trasferimento del personale a tempo determinato ha avuto luogo in data 1 marzo 2018 e il personale a tempo indeterminato si è realizzato in data 1 giugno 2018 e per l'importo relativo ad un intero anno con riferimento all'annualità 2019.

L'art. 79 comma 2 del CCNL 16/11/2022 afferma poi come il fondo risorse decentrate continua ad essere alimentabile con importi variabili di anno in anno, stanziabili, secondo le previsioni di cui al comma 4, nel rispetto dei vincoli di bilancio e delle vigenti disposizioni in materia di vincoli della spesa di personale.

A seguito dell'emanazione del DM 11/1/2022 diviene efficace la previsione di cui all'art. 33 c. 1 bis del D.L.34/2019 per effetto del quale il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n.75, è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018. Considerato che anche per l'anno 2023 la previsione di cui all'art. 33 del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, considerando in via previsionale le assunzioni di personale previste dalla programmazione triennale dei fabbisogni 2023/2025 della Provincia di Modena, non risulta applicabile al momento, non rilevandosi incrementi di personale rispetto all'anno 2018 ma atteso che, in ogni caso, la verifica finale del contenimento del trattamento accessorio entro il vincolo di cui all'art. 23, comma 2, del d.lgs. 75/2017, dovrà essere effettuata a consuntivo sulla base dei dati dotazionali consolidati, con definitivo assestamento del limite di legge.

La Circolare n. 21 del 26 aprile 2013 del Ministero dell'economia e finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato ha evidenziato quali voci del fondo non erano soggette a vincolo di riduzione, prendendo anche in considerazione anche i risparmi sui compensi per lavoro straordinario dell'anno precedente (art. 15 comma 1 lettera m del CCNL 1/4/99) specificando l'esatto procedimento.

Con nota prot. n. 257831 del 18/12/2018 indirizzata alla Regione Lombardia – Giunta, il MEF – Ragioneria Generale dello Stato ha confermato con riguardo alle deroghe rispetto ai limiti di cui all'art. 23 c. 2 del D. Lgs. 75/2017 i contenuti della Circolare 21/2013 sopra richiamata.

Con atto del Presidente n. 44 del 24/02/2023 è stata autorizzata, nei limiti complessivi di quanto stabilito dall'art. 23 comma 2 del decreto legislativo 75/2017, l'integrazione di cui all'art. 15, comma 2, del CCNL 1.4.1999 (ora art. 79 comma 2 lett. b) del CCNL 16/11/2022, ove nel bilancio dell'ente sussista la relativa capacità di spesa).

Con il medesimo atto del Presidente in deroga ai limiti di cui all'art. 23 del D. Lgs. 75/2017 è stato previsto:

1. Applicazione risparmi minor ricorso allo straordinario art. 79 comma 2, lett. b) CCNL 16.11.2022, come confermato dall'ultimo CCNL, dove a consuntivo la rideterminazione delle risorse integrative variabili possono essere destinate le risorse derivanti dal minor ricorso alle prestazioni di lavoro straordinario. Le economie realizzate sull'utilizzo dello straordinario, devono essere in questo caso accertate a consuntivo e confluire nelle risorse di cui sopra con destinazione determinata a seguito di contrattazione decentrata integrativa, limitatamente alle funzioni rimaste in capo alla Provincia, e che dall'anno 2016 tale budget complessivo è decurtato delle somme spese per l'anno 2015 per le funzioni trasferite alla regione Emilia-Romagna. degli anni precedenti.

2. Applicazione delle risorse "variabili" vincolate, cioè legate a particolari utilizzi e particolari fonti di finanziamento che sono riconducibili a quelle previste dall'art. 67 comma 3 lettera c) del CCNL 21.5.2018, come confermato dall'art. 79 comma 2 lettera a) del CCNL 16/11/2022. In particolare si evidenziano le particolari forme di incentivazione stabilite dall'art. 92 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., nonché dagli incentivi previsti dall'art. 113 del D.L. 50/2016 dai compensi professionale del personale dell'avvocatura, in deroga rispetto ai limiti previsti dal D. Lgs. 75/2017 (tale deroga opera per le attività prestate dal 1/1/2018 riferiti agli incentivi di cui

all'art. 113 del D. Lgs. 50/2016 come deliberato dalla Corte dei Conti sezione autonomie locali n. 6/2018).

3. Risorse non a carico del bilancio dell'ente in quanto derivanti da servizi resi a terzi, in caso di nuovi servizi (art. 43 L.449/97).

4. La quota di risparmi conseguiti e certificati in attuazione dell'art. 16 c. 4, 5 e 6 del D.L. 98/2011 (piani di razionalizzazione) che per l'anno 2023 non presenta alcun risparmio.

Si evidenzia inoltre che a seguito del trasferimento a regime del personale dei Centri per l'impiego dal 1/6/2018 il limite di cui all'art. 23 c. 2 del D. Lgs. 75/2017 viene ridotto in relazione a quanto espresso dalla Ragioneria Generale dello Stato con propria nota prot. n. 169507 del 20/6/2019 indirizzata all'Upi.

Con atto del Presidente n. 54 del 7/3/2023 con riguardo alle linee di indirizzo relative alla costituzione del fondo della Dirigenza viene richiamato quanto definito dal precedente atto n. 128 del 30/8/2021 per effetto del quale viene ridotto il limite in relazione alle risorse variabili e conseguentemente incrementato il limite ex art. 23 c. 2 del D. Lgs. 75/2017 relativo al fondo per le posizioni organizzative per euro 6.964.

Con la medesima nota viene affermato che l'incremento previsto con decorrenza 31/12/2018 nella misura di euro 83,20 per ogni dipendente in servizio al 31.12.2015 ai sensi dell'art. 67 c. 2 lett. a) del CCNL 2016/2018 è applicabile anche con riferimento ai dipendenti della Provincia che successivamente a tale data sono stati trasferiti ai sensi della legge 56/2014 e delle leggi regionali applicative.

Si evidenzia altresì che l'incremento del fondo sopra citato ai sensi di quanto previsto dall'art. 11 del D.L. 135/2018 è da considerarsi in deroga ai limiti di cui all'art. 23 c. 2 del D. Lgs. 75/2017.

Il rendiconto della gestione è stato approvato con atto del Consiglio n. 26 del 28/4/2023 dal quale si evince che è stato rispettato il pareggio di bilancio e le vigenti disposizioni in materia di vincoli della spesa di personale e che presumibilmente gli equilibri di bilancio verranno mantenuti anche per l'anno 2023.

La presente determinazione viene assunta in quanto è stato approvato il bilancio pluriennale 2023/2025 con atto del Consiglio n. 104 del 12/12/2022, il piano esecutivo di gestione approvato con atto del Presidente n. 1 del 9/1/2023, nonché il piano della performance contenuto nel PIAO con la relazione sulla performance con atto del Presidente n. 18 del 25/1/2023.

Il responsabile del procedimento è il dott. Raffaele Guizzardi.

Si informa che il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è la Provincia di Modena, con sede in Modena, viale Martiri della Libertà 34, e che il Responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Direttore dell'Area Amministrativa.

Le informazioni che la Provincia deve rendere ai sensi dell'art. 13 del Reg. UE 679/2016 (RGPD-Regolamento Generale Protezione Dati) ed ex D. Lgs 10 Agosto 2018 n°101 che integra e modifica il D. Lgs. 196/2003 sono contenute nel "Documento Privacy", di cui l'interessato potrà prendere visione presso la Segreteria dell'Area Amministrativa della Provincia di Modena e nel sito internet dell'Ente: [www.provincia.modena.it](http://www.provincia.modena.it).

Il Responsabile della protezione dei dati (RPD) potrà essere contattato all'indirizzo di posta elettronica [responsabileprotezionedati@provincia.modena.it](mailto:responsabileprotezionedati@provincia.modena.it) o al numero 059/2032975.

Per quanto precede,

#### DETERMINA

- 1) di costituire il fondo ai sensi dell'art. 79 del CCNL 16.11.2022 con riferimento alle risorse aventi carattere di certezza, stabilità e continuità, nonché alle risorse variabili finalizzate all'utilizzo secondo quanto previsto dall'art. 79 del medesimo CCNL;
- 2) di definire che complessivamente le risorse che rilevano ai fini dei limiti di cui all'art. 23 c. 2 del decreto legislativo 75/2017 sono le seguenti:

- art. 67 c. 1 del CCNL 21/5/2018 indicate dall'art.31 c. 2 del CCNL 22/1/2004 come certificate dal Collegio dei revisori per l'anno 2022 al netto della decurtazione per il fondo delle posizioni organizzative ammonta ad euro 768.412,25;
  - art. 67 c. 2 lett. c del CCNL 21/5/2018 relativo alla retribuzione individuale di anzianità del personale cessato nel corso dell'anno 2022 pari ad euro 2.717,95;
  - art. 67 c. 4 del CCNL 21/5/2018 (risorse variabili) per euro 70.882,89 per un totale di euro 842.013,09;
- 3) **di dare atto che il limite stabilito dall'art. 23 c. 2 del D. Lgs. 75/2017 come richiamato dall'art. 67 c. 7 del CCNL 21/5/2018 per l'anno 2023 al netto del fondo per le posizioni organizzative e al netto delle risorse che non incidono su detto limite ammonta ad euro 842.013,09;**
- 4) di dare atto che il limite sopra previsto comprensivo del fondo per le posizioni organizzative ammonta ad euro 1.030.205,25 in quanto il fondo per le posizioni organizzative ammontava per l'anno 2019 ad euro 181.228,16 e per effetto di quanto disposto con atto del Presidente n. 54 del 7/3/2023 tale fondo viene incrementato di euro 6.964,00 con conseguente riduzione del limite del fondo della Dirigenza, e che pertanto diviene pari ad euro 188.192,16;
- 5) di prendere atto che per effetto di quanto previsto dall'art. 7 comma 4 lettera u) del CCNL 16/11/2022 in sede di contrattazione decentrata integrativa potranno essere destinate ulteriori risorse al fondo per le posizioni organizzative con riduzione di uguale importo del fondo di cui all'art. 79 del medesimo CCNL;
- 6) di riepilogare che le risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità sono stabilite complessivamente in euro 899.517 determinate come segue:
- Unico importo consolidato anno 2017 (art. 67 c. 1 CCNL 21/5/2018) pari ad euro 1.133.917,00
  - Quota pari ad euro 83,20 per unità di personale in servizio al 31/12/2015 (art. 67 c. 2 lett. a) CCNL 21/5/2018), per un importo di euro 32.115,00
  - Differenziali posizioni di sviluppo (art. 67 c. 2 lett. b) CCNL 21/5/2018) pari ad euro 7.700,00
  - Ria e assegni ad personam personale cessato fino al 31/12/2021 pari ad euro 2.410,00
  - Ria e assegni ad personam personale cessato anno 2022 pari ad euro 2.717,95
  - Differenziali posizioni di sviluppo (art. 79 c. 1 lett. d) CCNL 16/11/2022) pari ad euro 13.385,45
  - Quota pari ad euro 84,50 per unità di personale in servizio al 31/12/2018 corrispondenti a n. 217 unità di personale (art. 79 c. 1 lett. b) del CCNL 16/11/2022) per un importo di euro 18.336,50
  - Differenze stipendiali B3 – B1 e D3 – D1 con decorrenza 1/4/2023 riferite al personale in servizio a tale data ascritto alle categorie B3 e D3 (art. 79 c. 1bis CCNL 16/11/2022) per un importo pari ad euro 56.849,98
- e che su tali risorse operano le seguenti decurtazioni:
- art. 62 c. 2 lett. e) CCNL 21/5/2018 – personale trasferito per euro 170.854,75
  - art. 7 c. 4 lett. u) CCNL 21/5/2018 – risorse destinate alle pos.org. per euro 197.060, con riduzione per effetto dall'art. 15 c. 7 del CCNL 21/5/2018 di euro 2.410 e conseguente riduzione dell'importo sopra indicato che diviene pertanto pari ad euro 194.650;
- 7) di dare atto che il budget per il lavoro straordinario dall'anno 2019 a seguito del trasferimento del personale dei Centri per l'impiego ammonta ad euro 205.690 in diminuzione rispetto al budget per l'anno 2018 ammontante ad euro 212.691. Si conferma tale budget per l'anno 2023;
- 8) di stabilire che il fondo per la retribuzione di posizione e risultato è stato ridotto per l'anno 2020 di euro 2.410 e pertanto ammonta ad euro 181.228,16 ed incrementato di euro 6.964 per effetto della riduzione del limite del fondo riferito alla Dirigenza e pertanto ammonta ad euro 188.192,16;

- 9) di stabilire che ai sensi di quanto previsto dall'art. 67 c. 2 lettera c) le risorse derivanti da cessazioni di dipendenti aventi dell'importo corrispondente alle retribuzioni individuali di anzianità e degli assegni ad personam non più corrisposti al personale cessato dal servizio, compresa la quota di tredicesima mensilità ammontano ad euro 2.410 (relative alla cessazione di n. 3 dipendenti rispettivamente avute luogo in data 8/7/2019, 1/8/2019 e 02/10/2019), oltre a n. 7 dipendenti cessati nel corso dell'anno 2022 per un importo di euro 2.717,95;
- 10) di dare atto che pertanto l'importo unico consolidato di cui all'art. 31 c. 2 del CCNL 22.1.2017 come definito dall'art. 67 c. 1 del CCNL 21.5.2018 con riferimento alle risorse aventi carattere di certezza, stabilità e continuità ammontano per l'anno 2023 ad € 766.002,25 in relazione ai limiti sopra indicati;
- 11) di stabilire che le risorse di cui all'art. 79 c. 1bis del CCNL 16/11/2022 pari ad euro 56.849,98, in deroga ai limiti di cui all'art. 23 c. 2 del D. Lgs. 75/2017, con decorrenza dal 1/4/2023 sono riferibili a n. 23 unità di personale ascritte al 1° aprile 2023 alla categoria B3 di cui n. 1 dipendente avente rapporto di lavoro part-time per 28 ore ed un ulteriore dipendente avente rapporto di lavoro part-time per 20 ore e a n. 15 unità di personale ascritte alla categoria D3 di cui n. 2 dipendenti con rapporto di lavoro part time a 18 ore;
- 12) di stabilire che le risorse di cui all'art. 67 c. 2 lett. a) del CCNL 21/5/2018 ammontano ad euro 32.115,20 con riferimento a numero 386 dipendenti in servizio al 31/12/2015, in deroga ai limiti di cui all'art. 23 c. 2 del D. Lgs. 75/2017, secondo la previsione di cui all'art. 11 del D.L. 135/2018;
- 13) di determinare in relazione ai limiti di cui all'art. 23 c. 2 del D. Lgs. 75/2017 la somma di euro 70.882,89 per l'anno 2023 quali risorse aventi caratteristica di variabilità secondo la previsione dell'art. 79 c. 2 lett. b) del CCNL 16/11/2022 in quanto a bilancio sussistono le relative e risorse e che tali risorse vengono finalizzate secondo quanto verrà definito in sede di contrattazione decentrata integrativa;
- 14) di quantificare pertanto che l'importo disponibile di cui all'art. 79 c. 1 del CCNL 16/11/2022 ammonta ad euro 899.517,13 (risorse aventi carattere di certezza, stabilità e continuità);**
- 15) di quantificare altresì le risorse disponibili per l'anno 2023 ai sensi di quanto previsto dall'art. 17 c. 6 del CCNL 16/11/2022 per la retribuzione di posizione e risultato delle posizioni organizzative in euro 188.192,16, oltre ad euro 3.000,12 previste dall'art. 79 c. 3 del CCNL 16/11/2002 in attuazione all'art. 1 c. 604 della L. 234/2021, per un totale di euro 191.192,28, ferma restando la possibilità di incremento in sede di contrattazione decentrata integrativa, con conseguente riduzione del fondo di cui all'art. 79 del CCNL 16/11/2022;**
- 16) di definire che le somme non soggette ai limiti di cui all'art. 23 c. 2 del D. Lgs. 75/2017 aventi caratteristica di variabilità di anno in anno secondo la previsione dell'art. 79 c. 2 del CCNL 16/11/2022 che si sommano alla previsione di cui al punto 13 del presente atto per un importo complessivo di euro **777.145,02** sono le seguenti:
  - la somma di euro 42.368,75 di cui 22.368,75 in relazione allo stanziamento 2013 in caso di spese compensate (importo complessivo presunto per l'anno 2022) per i compensi professionali dell'Avvocatura suscettibili di integrazione o riduzione in relazione all'applicazione dei Regolamenti dell'ente e finalizzata ad incentivare le specifiche attività previste dall'art. 67 c. 3 lettera c)
  - la somma di euro 95.716,37 relative ai risparmi da straordinario rilevati nell'anno 2022, ai sensi di quanto previsto dall'art. 79 c. 2 lettera D) in quanto accertati a consuntivo
  - le somme derivanti dall'attuazione dell'art. 43 della legge 449/1997 in quanto le relative attività connesse ai servizi resi a terzi sono inseriti nel piano della performance 2023/2025 che sulla base della stima relativa a quanto previsto per l'anno 2023 ammontano ad euro 14.930,10. Tale importo è suscettibile di incremento o riduzione

- di stimare gli incentivi per funzioni tecniche ex art. 113 del D. Lgs. 50/2016 per un importo di euro 561.468,99 corrispondenti agli attuali stanziamenti di bilancio in competenza per l'anno 2023 comprensive delle risorse provenienti dagli anni precedenti per effetto di reiscrizioni in sede di riaccertamento ordinario
  - di determinare in euro 36.673,00 la quota riferita agli 2021 e 2022 prevista dall'art. 79 c. 5 del CCNL 16/11/2022, con riferimento a quanto previsto dal comma 1 lett. b) (euro 84,50 per unità di personale in servizio al 31/12/2018)
  - di determinare in euro 28.987,93 la quota corrispondente all'0,22% del monte salari dell'anno 2018 con riferimento alle tabelle 12 e 13 del Conto annuale previste dall'art. 1 c. 604 della L. 234/2021 come previsto dall'art. 79 c. 3 del CCNL 16/11/2022, calcolato e esteso per effetto del comma 5 del medesimo articolo anche per l'anno 2022, di cui euro 25.987,81 ad incremento del fondo di cui all'art. 79 e di cui euro 3.000,12 al fondo di cui all'art. 17 c. 6 (fondo posizioni organizzative);
- 17) di dare atto che non vi sono economie relative al fondo dell'anno precedente riportabili al fondo dell'anno 2023;
- 18) Di stabilire che le somme disponibili per la contrattazione integrativa sono le seguenti:**
- risorse stabili pari ad euro 899.517,13 di cui euro 128.386,93 non soggette al limite di cui all'art. 23 c. 2 del D. Lgs. 75/2017 e di cui euro 771.130,20 soggette al limite di cui all'art. 23 c. 2 del D. Lgs. 75/2017
  - risorse variabili pari ad euro 848.027,91 di cui euro 777.145,02 relative a forma di incentivazioni stabilite da leggi speciali o comunque non soggette a limiti ed euro 70.882,89 soggette a limite;
- 19) di stabilire pertanto che complessivamente il fondo di cui all'art. 79 del CCNL 16/11/2022 ammonta ad euro 1.747.545,04 di cui 842.013,09 soggette ai vincoli di cui all'art. 23 c. 2 del D. Lgs. 75/2017;
- 20) di stabilire inoltre che complessivamente tali risorse rientrano complessivamente nel limite di cui all'art. 23 c. 2 del D. Lgs.75/2017 pari ad euro 1.023.241,25 (comprensivo del fondo per le posizioni organizzative), che unitamente all'incremento del limite relativo al fondo delle posizioni organizzative e alla diminuzione di pari importo del limite relativo al fondo della Dirigenza (euro 6.964) il limite in parola diviene di euro 1.030.205,25;
- 21) di stabilire altresì che complessivamente i fondi relativi al trattamento accessorio comprensivi del fondo per le posizioni organizzative ex art. 17 c. 6 del CCNL 16/11/2023 ammonta ad euro 1.938.737,32
- 22) di esporre quanto nell'atto determinato in forma sintetica nell'allegato A al presente atto che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
- 23) di allegare quale parte integrante e sostanziale del presente atto la relazione tecnico-finanziaria;
- 24) di dare atto altresì che il presente atto non implica impegno di spesa in quanto i relativi impegni con riferimento alle spese di personale sono assunti in sede di previsione o di liquidazione delle competenze spettanti.

Il Dirigente  
GUIZZARDI RAFFAELE

(Sottoscritto digitalmente ai sensi  
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)